



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

BANDO DI CONCORSO GENERALE PUBBLICO ANNO 2012 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA GRADUATORIA, SALVO EVENTUALI RISERVE PREVISTE DALLA LEGGE

Indetto ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 42 del 12 gennaio 2012

RENDE NOTO

che da oggi, secondo le scadenze sotto indicate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO CONCORSO

A) A norma dell'art.5 della L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, della Tabella A allegata alla medesima L.R.T., nonché della Legge n. 189 del 30 luglio 2002 e s.m.i., può partecipare al presente concorso:

- a)** chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) e gli stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b)** chi abbia nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana la residenza anagrafica o presti attività lavorativa, o chi è destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi nel Comune medesimo entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando. Hanno facoltà di partecipare al presente bando i lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale (pertanto, nella domanda di partecipazione al presente bando dovranno dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria);
- c)** chi non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia:
 - non inferiore a 30 mq. per una persona;
 - non inferiore a 45 mq. per due persone;

- non inferiore a 55 mq. per tre persone;
- non inferiore a 65 mq. per quattro persone;
- non inferiore a 75 mq. per cinque persone;
- non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre.

d) 1. chi non risulta titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Castelnuovo di Garfagnana pari a € 56,19;

Numero componenti nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€ 168,58;
2	4	€ 224,77;
3	4,5	€ 252,86;
4	5	€ 280,96;
5	6	€ 337,15;
6 e oltre	7	€ 393,34;

2. nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo;

3. nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui al comma 1, è convenzionalmente ridotto della metà;

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) chi abbia fruito nell'anno 2010 di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 15.320,00 (D.G.R.T. n. 669 del 01/08/2011). Ai sensi della Delibera C.R.T. 54 del 27.07.2011, per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da Enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della Situazione Economica Equivalente.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978 n.457, così come sostituito dall'art.2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n.9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata ad € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata ad € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- g)** chi non abbia ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h)** chi non occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare s'intende:

1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2) hanno diritto a partecipare al presente bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al presente bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito, A PENA DI ESCLUSIONE.

Art. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 3, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000.

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PREVISTE DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, SARA' APPLICATO IL DISPOSTO DALL'ART. 33 DELLA L.R.T. 20.12.1996 n. 96 E s.m.i. CHE PREVEDE L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e/o documentazione da cui risulti:

- a)** - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno;
 - cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b)** residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- c)** composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c), d), e), g), h) dell'art. 1 lett. A) del presente bando;
- d)** reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2010 risultante dalle dichiarazioni fiscali o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro;

e) eventuale presenza nel nucleo familiare:

- di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi(*).
- di figlio/i disabile/i a carico.

(*). Sono equiparati agli invalidi civili gli invalidi di servizio e/o di guerra. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Legge 05.02.1992 n. 104 sono equiparate le persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla Legge 10.08.1950 n. 648. Si precisa che il punteggio massimo (2 punti) è attribuito alle invalidità di servizio e/o di guerra comportanti minorazioni iscritte alla prima categoria della Tab. A annessa alla Legge n. 648/1950. E', inoltre, equiparata alle precedenti tipologie di invalidità l'invalidità del lavoro riconosciuta ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, richiamato dalla Legge 12.03.1999 n. 68.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'art. 1 del presente bando.

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2) lett. B) dell'art. 1 del presente bando e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2) dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi percepiti nell'anno 2010 di cui alla precedente lett. A) punto d) da cui risulti un reddito pro-capite del nucleo familiare (determinato con la modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;
- Si consiglia produrre copia delle certificazioni dei redditi relativi all'anno 2010.

3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o dichiarazione che la costituzione della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data del bando, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto;

4) certificazione rilasciata dall'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando; certificazioni di invalidità di servizio e/o guerra (co. 1 art. 21 L. 05.02.1992 n. 104) con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla Legge 10.08.1950 n. 648; certificazioni di invalidità del lavoro riconosciuta ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, richiamato dalla Legge 12.03.99 n. 68, rilasciata dall'INAIL;

4bis) certificazione rilasciata dall'Autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118, o che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988 n. 509;

5) Attestazione dello "status di profugo" o dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso di requisiti di cui alla L. 26.12.1981 n. 763;
Si consiglia di produrre copia dell'attestazione dello "status".

5bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno 2010, incide per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della tab. A della L.R.T. 96/96;

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

Si consiglia produrre attestazione del datore di lavoro in merito alla sede di svolgimento dell'attività lavorativa.

8) attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Agli effetti della Tab. A della L.R. n. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis) attestato della competente autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della A.S.L. attestante la presenza nel nucleo familiare di un componente con handicap grave e non deambulante;

8ter) deliberazione dell'Ente concedente attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

*La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da **almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B della L.R. n. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.*

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;

10) certificato della A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario. Agli effetti della L.R. n. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11) documentazione attestante che il richiedente abita in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla L.R.T.96/96, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 L.R.T. 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12) copia della notifica di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. *Il punteggio è attribuibile anche qualora tali condizioni si verificano nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 L.R. n. 96/96.*

Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13) certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al precedente al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

15) dichiarazione sostitutiva che attesti da quanti anni il richiedente è presente continuativamente nelle graduatorie per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

La condizione di cui al presente punto è attribuibile al richiedente che non sia già assegnatario di alloggio di Erp e che sia presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni.

Art. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. n. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R. n. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, entro i 60 gg. successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi.

Il Comune diffonde la medesima pubblicandola al proprio Albo Pretorio e nella propria rete civica, nonché dandone notizia attraverso i quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 gg. dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

C) GRADUATORIA SPECIALE

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella tabella B allegata alla L.R.T. 96/96 ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto della tabella B), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione

non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tale categoria è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

D) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. n. 96/96. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/96.

E) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a. condizioni soggettive:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R. n. 96/96 e s.m.i.:	
- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona:	punti 2
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona:	punti 1
a-2) richiedente che abbia superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo:	punti 1
a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:	punti 1
con uno o più figli a carico	punti 2
<i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno d'età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al successivo punto b-3 primo capoverso;</i>	
a-4) presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno d'età o che non abbiano superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:	
- superiore a 2/3:	punti 1
- pari al 100%;	punti 2
<i>nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque: punti 2;</i>	punti 2
a-4 bis) presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno d'età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 30.03.1971 n. 118 o che abbiano superato il 65° anno d'età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988 n. 509:	punti 2

a-5) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza:	punti 1
a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi della lett. f) della Tab.A della L.R.96/96:	punti 1
a-7) richiedente in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto): <i>il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.</i>	punti 1
a-8) richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:	punti 1
a-9) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:	punti 3

b. condizioni oggettive:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:	
b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: <i>(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);</i>	punti 5
b-1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente con handicap grave non deambulante:	punti 1
b-1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente:	punti 3
<i>Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1.), b-1.2) e b-1.3) non sono tra loro cumulabili; La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti Punti b-1.1), b-1.2), b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;</i>	
b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:	punti 2
b-2) situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario:	
- due persone a vano utile:	punti 1
- oltre due persone a vano utile:	punti 2
- oltre tre persone a vano utile:	punti 3
<i>Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975. Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono fra loro cumulabili;</i>	
b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:	
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo	punti 4

dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;	
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;	punti 4
- verbale di conciliazione giudiziaria;	punti 4
- ordinanza di sgombero;	punti 4
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;	punti 4
- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la Scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al comma 4 dell'art. 10 della L. R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c. o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente:	punti 1
<i>I punti di cui al presente b-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio. Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1);</i>	
b-4.1) antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale l'alloggio sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.:	punti 2
b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi relativamente antigienico l'alloggio provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.:	punti 1
<i>La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2).</i>	
b bis) storicità della presenza in graduatoria: - richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:	punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 L.R. 96/96.

Art. 6 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96 e s.m.i.

Art. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96 e s.m.i.

Art. 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande **il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando e precisamente fino alle ore 12.00 del giorno al 19 marzo 2012.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 gg. per i residenti nell'Unione Europea (18 maggio 2012), di 90 gg. per i residenti nei paesi extraeuropei (18 giugno 2012).

Art. 9 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

1. Presso l'Ufficio Sociale-Casa in Via Vallisneri, 1 nei giorni di apertura al pubblico: Martedì ore 8.30 – 13.30 e 15.00 – 17.30, Giovedì ore 8.30 – 13.30 e 15.00 – 17.30;
2. Attraverso il proprio sito internet www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, corredate di recapito telefonico.

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R.** riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, **allegando copia fotostatica di documento di identità**, all'Ufficio Sociale-Casa del Comune di Castelnuovo di Garfagnana in Via Vallisneri, 1 55032 Castelnuovo di Garfagnana, entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

Art. 10 – CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, lì 19 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabio Pozzi